



MONETIZZAZIONE DELLE FERIE PER I DOCENTI PRECARI **per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024**

Il docente a tempo determinato su **SUPPLENZA BREVE o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE** che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni **ha diritto all'indennità sostitutiva.**

In particolare, Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, ha stabilito che:

1. **NO alla collocazione in ferie d'ufficio:** i docenti assunti con contratto di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche o fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d'ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
2. **Diritto all'indennità:** Tutti i docenti con contratto di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche o fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
3. **Prescrizione decennale:** Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

